

IN QUESTO NUMERO

MONOGRAFIA

Know-how aziendale tutelato come un brevetto.

NOTIZIARIO

- Assistenza domiciliare ed ospedaliera: legittimo il ricorso ai co.co.pro.
- Taglia-burocrazia: si accorciano i tempi per la P.A.
- S.r.l.: la redazione del consolidato nomina il collegio sindacale.
- Apprendisti professionalizzati: quando la holding è un vantaggio.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- L'azienda che vince la causa ha diritto anche all'IVA, anche se la sentenza non prevede espressamente nulla in proposito.
- Il parcheggiatore abusivo che chiede un euro per spostare le auto non commette estorsione.
- Condannato per maltrattamenti l'adolescente intemperante che aggredisce i genitori.
- Può essere dichiarato lo stato di adottabilità del minore se i nonni affidatari non permettono al bambino di vedere la madre.
- Valido il bando di gara che impone un contratto collettivo per i lavoratori.
- Competenza del giudice tributario anche la rateizzazione del debito d'imposta.
- Punibile senza sconti chi picchia il partner per gelosia. Anche quella ossessiva non diminuisce la capacità di intendere e volere.
- Indeducibili dal consorzio le fatture mensili delle associate con importo pari allo stipendio dei lavoratori.
- Costituiscono violenza privata le "avances" del capo alla dipendente.
- Equa riparazione anche in caso di cause collettive con scarse probabilità di vittoria.
- Niente revoca dei finanziamenti pubblici all'imprenditore condannato per truffa.
- L'inserzione di corsi di formazione tra le offerte di lavoro è pubblicità ingannevole.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Know-how aziendale tutelato come un brevetto.

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 11956 del 29.03.2010 ha sancito questo importantissimo principio che si può definire quasi rivoluzionario nel panorama normativo e giurisprudenziale italiano.

La tutela della cd. “opera dell’ingegno”, cioè delle idee innovative applicate all’industria appartiene storicamente all’Italia, in quanto una delibera del 1474 del Senato Veneziano parlò per la prima volta di brevetti. Nell’era attuale, quando si parla di brevetti, la norma-base da tenere in considerazione è l’art. 2585 del nostro Codice Civile, il quale prevede: «*Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore*». Storicamente, però, la disciplina del brevetti al di là della norma-base cui sopra, è sempre stata più o meno dettagliatamente regolata da varie leggi speciali in materia succedutesi nel tempo, le quali sono recentemente confluite nel cd. “Codice della Proprietà Industriale” (D.Lgs. 30 del 10.02.2005), unitamente alla disciplina sui marchi, sui modelli e sul design registrati al fine di creare un “corpus” organico di norme che tuteli le opere dell’ingegno a 360°. Sono rimaste fuori dal Codice solo le invenzioni biotecnologiche che sono separatamente disciplinate dal D.L. n. 3 del 10.01.2006, (convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2006, n. 78) che ha attuato anche in Italia la direttiva europea 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. In generale, per la brevettabilità, oltre all’industrialità dell’invenzione sono indispensabili i requisiti della novità e dell’attività inventiva. Ciò significa che l’oggetto dell’invenzione deve essere nuovo, e cioè non deve essere compreso nello stato della tecnica (cfr. artt. 46 e 48 D.Lgs. 30/2005). L’elenco di ciò che può costituire brevetto non è tassativo, ma può essere aperto a nuove tipologie di invenzioni, ad eccezione di quelle espressamente escluse dalla Legge. L’autore ha i diritti esclusivi di disporre dell’invenzione e di commercio. Questi sono classificati come diritti patrimoniali dell’inventore, diritti cioè che possono essere oggetto di cessione, generalmente a titolo oneroso mediante contratto. Differiscono invece dal diritto “personalissimo” ad esser riconosciuto autore dell’invenzione che è un diritto intrasmissibile. L’autore deve fare richiesta di registrazione all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (<http://www UIBM.gov.it/>) che verifica i requisiti, il carattere di industrialità dell’invenzione la non contrarietà a leggi e registra il brevetto. La durata della tutela è ventennale ma può prescrivere anche anteriormente qualora il titolare non rinnovi il brevetto e se entro 3 anni dalla registrazione l’invenzione non è stata conclusa. Nel caso in cui l’invenzione dipenda da brevetto altrui non è possibile procedere alla registrazione se prima non si è avuta l’autorizzazione da parte del titolare. Se l’invenzione è creata nell’esecuzione di contratto di lavoro subordinato dal lavoratore questi ha diritto ad un equo compenso solo e soltanto se l’impresa per la quale lavora non remunera nello stipendio dell’inventore la sua attività inventiva. Chi viola un brevetto industriale commette il reato di contraffazione.

Per essere considerata brevettabile, un’invenzione deve avere le seguenti caratteristiche:

- **Novità:** l’invenzione deve essere veramente innovativa, cioè, sconosciuta nello stato della tecnica. Quando viene depositata la domanda di brevetto, l’invenzione non deve essere già stata resa disponibile al pubblico con una descrizione scritta o orale, con una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo (art. 46 D.Lgs. 30/2005). Una predivulgazione da parte dell’autore dell’invenzione, ad esempio, ne pregiudica lo stato di novità rendendola non più brevettabile; la stessa cosa vale per una predivulgazione fatta abusivamente da una persona che non è l’autore. Tuttavia, l’art. 47 comma 1 D.Lgs. 30/2005 concede di poter depositare la domanda di brevetto entro sei mesi dalla predivulgazione. Nell’art. 47 comma 2, invece, si specifica che non è considerata predivulgazione una presentazione dell’opera in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute dalla Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 (vedi Ufficio Internazionale delle Esposizioni). Un’altra situazione in cui non viene pregiudicata la caratteristica di novità è quella in cui venga brevettato un nuovo utilizzo di una sostanza già conosciuta (art. 46 comma 4 D.Lgs. 30/2005): se una sostanza ha delle utilizzazioni già disponibili per il pubblico, una nuova utilizzazione della sostanza stessa è brevettabile.
- **Attività inventiva:** questa caratteristica di un’invenzione è difficilmente valutabile in termini oggettivi. A livello Europeo esistono delle linee guida da seguire per garantire un esame oggettivo dell’attività inventiva, ma in Italia no: una domanda di brevetto viene esaminata da un tecnico, esperto del settore di appartenenza dell’invenzione che, soggettivamente, valuterà l’attività inventiva della stessa. L’art. 48 del D.Lgs. 30/2005, infatti, dice che «...*l’attività inventiva sussiste se, per una persona esperta del ramo, l’invenzione non è evidente allo stato della tecnica*».
- **Industrialità:** l’applicazione pratica. L’invenzione deve poter essere fabbricata e utilizzata in qualsiasi genere di industria, comprese quelle agricole (art. 49 D.Lgs. 30/2005). È necessario, però, considerare che la semplice possibilità di produrre l’oggetto, non basta per rendere valido il brevetto. L’invenzione, infatti, deve soddisfare un qualsiasi bisogno dell’Uomo, e, se ciò non avviene, le aziende non vorranno produrlo, perché non utilizzabile per nessuno scopo: non vi è, così, il requisito dell’industrialità.
- **Liceità:** lo sfruttamento dell’invenzione non deve essere contrario all’ordine pubblico ed al buon costume (art. 50 comma 1 D.Lgs. 30/2005). Anche se il brevetto non attribuisce al titolare il diritto di attuare l’invenzione, ma solo quello di vietare a terzi di utilizzare la tecnologia rivendicata, questo limite alla brevettabilità è presente in tutte le legislazioni europee. Con il varo della direttiva CE/44/98 l’esclusione ha acquisito anche maggiore rilevanza pratica. Accanto alla clausola generale le norme comunitarie menzionano infatti alcune invenzioni che devono essere esclusi dalla tutela brevettuale in quanto ritenuti contrari all’ordine pubblico ed al buon costume.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

L'elenco comprende in particolare: **a)** i procedimenti di clonazione di esseri umani; **b)** i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano; **c)** le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali; **d)** i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti.

- **Sufficiente descrizione:** questa caratteristica, a differenza delle precedenti, non riguarda l'invenzione -l'idea- in sé, ma la domanda di brevetto. È necessario, perché essa sia valida, che l'invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, in modo che una persona esperta del settore possa attuarla senza dover fare ulteriori ricerche e senza nemmeno dover selezionare le informazioni utili in mezzo ad altre inutili (art. 51 D.Lgs. 30/2005).

I comma 2, 3, 4 e 5 dell'art. 45 D.Lgs. 30/2005, invece, descrivono ciò che non può essere brevettato:

- Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici.
- I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali ed i programmi per elaboratore (cd. "software", che, si ricorda, possono essere tutelati come opera dell'ingegno, tramite deposito alla Società Italiana Autori ed Editori - SIAE).
- Le presentazioni di informazioni in quanto tali.
- I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze (farmaci), per l'attuazione di uno dei metodi nominati.
- Le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Negli ultimi anni, con il progresso, con le tecnologie produttive sempre più avanzate, una nuova categoria di opera intellettuale è salita alla ribalta nell'attenzione dei Giuristi: il cd. "Know-How".

Tale termine, mutuato dall'inglese (letteralmente "sapere come"), identifica le conoscenze e le abilità operative necessarie per svolgere una determinata attività lavorativa. Esso, riferendosi ai temi della organizzazione aziendale, della selezione del personale, della gestione e sviluppo delle risorse umane, etc, è la "summa" di concetti come competenza, conoscenza, cognizioni, capacità, abilità, perizia, sapere professionale, esperienza, e simili, riferiti a procedure aziendali di produzione. Non si tratta, quindi, di una singola idea innovativa, una singola invenzione che, se risponde dei requisiti cui sopra, può essere brevettata e godere della relativa tutela, ma di un complesso di idee, procedure, metodi, conoscenze e quant'altro che sono caratteristici dell'eccellenza dell'industria Italiana, fino ad oggi non brevettabili nel loro insieme. Una parziale tutela del know-how è contenuta nel ns. codice penale ed, in particolare, nell'art. 623, il quale sanziona, con la reclusione fino a due anni, la rivelazione di «... notizie destinate a rimanere segrete, scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali».

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11956 del 29.03.2010, invece, ha allargato la tutela "brevettuale" al know-how, sancendo che rientra nell'oggetto di tutela dell'art. 623 c.p., anche lo stesso know-how aziendale, costituito «...dal patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di un apparato industriale» e che è ininfluente, al fine di ottenere la tutela giudiziale, che tale know-how abbia o meno i requisiti della brevettabilità ex art. 2585 c.c. e D.Lgs. 30/2005.

In definitiva non sono più tutelate soltanto le aziende che producono particolari beni oggetto di brevetto, ma anche tutte quelle aziende che producono e/o trasformano oggetti "comuni", non tutelati da brevetto o non brevettabili, ma con proprio know-how (esperienza, particolari procedure, sistemi, gestione del personale, catena produttiva, etc.) che l'ha rese leaders nei propri settori.

(Avv. Gian Luca Laurenzi)

NOTIZIARIO

Assistenza domiciliare ed ospedaliera: legittimo il ricorso ai co.co.pro.

Nessuna attività lavorativa è di per sé esclusa dalla possibilità di essere svolta con modalità di lavoro a progetto: quello che rileva è l'effettiva autonomia del collaboratore nella predeterminazione delle modalità di resa della prestazione.

Il Ministero del Welfare, con l'Interpello n. 5 del 02.04.2010, risponde al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla possibilità di ricorrere ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dell'assistenza domiciliare ed ospedaliera, in particolare, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

- la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;
- al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;
- il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;
- al collaboratore è riconosciuta la facoltà di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale.

Gli operatori del settore sono agenzie, costituite in forma di cooperativa sociale, le quali forniscono servizi di assistenza a favore di soggetti in stato di bisogno (anziani, lungodegenti, diversamente abili, ecc.). Il Ministero fa presente che gli indici sintomatici di subordinazione non costituiscono ostacolo al riconoscimento della natura autonoma del contratto oggetto di accertamento, a condizione ovviamente che il collaboratore stesso unilateralmente e discrezionalmente

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

te determini senza necessità di preventiva autorizzazione e successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa. Nella fattispecie in esame, assume particolare rilievo la circostanza che il collaboratore concordi direttamente con il fruitore ultimo del servizio ogni profilo attinente la tipologia delle prestazioni necessarie, gli orari dell'assistenza, la durata presumibile della stessa, come pure che il collaboratore possa accettare o meno gli incarichi proposti dalla cooperativa. In tale quadro sembrerebbe dunque potersi propendere per un'effettiva autonomia del rapporto tra collaboratore e cooperativa.

Taglia-burocrazia: si accorciano i tempi per la P.A..

Entro il 04.07.2010, in adempimento dell'articolo 7 L. 69/2009, tutte le pubbliche amministrazioni devono adeguare i termini dei propri procedimenti al tetto massimo di 90 giorni, oppure di 180 giorni, ma solo nel caso di procedimenti eccezionalmente complessi, quando emergono elementi di sostenibilità organizzativa e di approfondita valutazione degli interessi pubblici in questione. Le amministrazioni dello Stato, entro la scadenza di luglio, devono provvedere all'emanazione di nuovi regolamenti che elenchino tutti i procedimenti amministrativi di cui sono titolari e, per ciascuno di essi, indicare quali sono i termini di conclusione previsti. La stessa L. 69/2009, inoltre, prevede la responsabilità del dirigente nel caso di reiterata violazione dei termini e il risarcimento del danno ingiusto causato da un ritardo di natura dolosa o colposa. In vista del raggiungimento di questo obiettivo, il Dipartimento della funzione pubblica ha messo a disposizione delle amministrazioni statali una procedura informatica per rendere più veloci e monitorabili l'aggiornamento dei termini dei procedimenti e per realizzare la banca dati nazionale dei procedimenti amministrativi statali. I cittadini potranno accedere ai regolamenti adottati dalle amministrazioni che hanno utilizzato la procedura informatica.

S.r.l.: la redazione del consolidato nomina il collegio sindacale.

Tra le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 39 del 27.01.2010, in vigore dal prossimo 7 aprile, si annoverano anche quelle recate dall'articolo 37 dello stesso alla normativa vigente dettata dal codice civile. Dette novità interessano anche le società di capitali ed in particolare le S.r.l. con riferimento alle quali sono modificate le ipotesi al ricorrere delle quali diventa obbligatoria la nomina del collegio sindacale. Come detto, l'articolo 37 del D.Lgs. n. 39/2010 modifica tra l'altro anche l'articolo 2477 del codice civile che disciplina per le società a responsabilità limitata la nomina del collegio sindacale ed il controllo legale dei conti. Il primo comma dello stesso prevede, infatti, che l'atto costitutivo di tali società può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina del collegio sindacale o di un revisore. Il successivo secondo comma individua quindi le ipotesi al ricorrere delle quali la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nelle seguenti:

- a) quando il capitale sociale non è inferiore a quello stabilito per le società per azioni;
- b) se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis, ossia quelli che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata. Detto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i due predetti limiti non vengono superati.
- c) quando la società ha l'obbligo di redigere il bilancio consolidato;
- d) quando la società controlla una società obbligata alla revisione legale. In tali casi, si applicano le disposizioni relative alle società per azioni, ma se laddove l'atto costitutivo non disponga diversamente, la revisione è esercitata dal collegio sindacale, come avviene attualmente.

Resta, quindi, confermata la vigente situazione che differenzia le società per azioni da quelle a responsabilità limitata. L'assemblea che approva il bilancio nel quale scatta l'obbligo di nomina del collegio sindacale deve provvedere alla nomina dello stesso entro 30 giorni; in caso contrario, vi provvede il tribunale su richiesta di chiunque di qualunque soggetti interessato. Non vi è dubbio che l'imminente entrata in vigore di tali modifiche, il prossimo 7 aprile, appare evidente che la concreta attuazione delle stesse potrebbe determinare qualche inconveniente di carattere organizzativo. Restano, invece, immutate le regole relative alla revisione legale dei conti nelle società per azioni e nelle società quotate. Nella nota integrativa, secondo quanto previsto dal nuovo numero 16-bis, dell'articolo 2427 del codice civile, salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, occorre indicare:

- l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali. Tale prescrizione riguarda anche le S.r.l., nel caso di nomina del collegio sindacale/revisore;
- l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti;
- l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale;
- l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile. Si ricorda, infine, che nelle società non quotate e non tenute alla redazione del bilancio consolidato, che fanno ricorso al sistema di amministrazione dualistico o monistico, la revisione legale dei conti viene svolta sempre in base al disposto dell'articolo 2409-bis del codice civile, e pertanto dal revisore o dalla società di revisione.

Apprendisti professionalizzati: quando la holding è un vantaggio.

Gli ispettori del Ministero lavoro rispondono a un interpello (Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 02.04.2010) riguardante il ricorso all'apprendistato professionalizzante da parte di imprese "collegate". Dato che l'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che il numero complessivo di apprendisti che un datore di la-

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

voro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso, l'istante chiedeva, in particolare, se il numero massimo di apprendisti da assumere possa essere individuato anche riferendosi alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'impresa principale, alla quale altre imprese sono legate "da uno stretto collegamento, funzionale e produttivo". Nel caso di specie: **A]** esiste uno stretto rapporto funzionale ed organizzativo tra azienda principale e aziende collegate, che permette di sviluppare programmi formativi e trasferimento di conoscenza alle aziende collegate attraverso i dipendenti della principale; **B]** le imprese collegate sono interamente partecipate dall'impresa principale e sono ubicate nell'area industriale del medesimo Comune; **C]** le imprese effettuano tutte le medesime lavorazioni e che i loro prodotti sono commercializzati con il medesimo marchio dell'impresa principale ed attraverso la rete commerciale di quest'ultima, la quale sovrintende e pianifica le attività delle collegate. Il parere reso dall'ispettorato è stato positivo, in quanto il limite che il Legislatore ha inteso introdurre in riferimento al numero di apprendisti che è possibile assumere ("100% delle maestranze specializzate e qualificate") è evidentemente legato alla necessità di garantire una adeguata formazione e affiancamento del lavoratore. Nell'ipotesi in esame tale necessità sembra dunque essere garantita giacché, pur a fronte di soggetti giuridici diversi, non può non avere una qualche incidenza l'identico assetto proprietario nonché lo stretto legame funzionale, organizzativo e commerciale tra le imprese in questione. Del resto il Legislatore del 2003 sembra supportare tale impostazione proprio in quanto prevede che il rapporto apprendisti/lavoratori specializzati e qualificati debba essere verificato non più "presso l'azienda" – come previsto dall'art. 2 della L. n. 25/1955 – ma "presso il datore di lavoro", consentendo dunque il computo di lavoratori comunque rientranti nella medesima realtà imprenditoriale, anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l'apprendista. La scelta interpretativa, peraltro, appare in linea con le nuove modalità di erogazione della formazione che – come chiarito già dalla circ. n. 40/2004 del Ministero – può essere impartita attraverso strumenti di e-learning, in quali evidentemente consentono una attività di "accompagnamento" in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-afiancamento o videocomunicazione da remoto. Nel nuovo quadro normativo, inoltre, le garanzie formative che il Legislatore ha introdotto – anche attraverso la previsione di cui all'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 – possono essere introdotte dalla stessa contrattazione collettiva alla quale, ai sensi dell'art. 49, comma 5 ter, è rimessa la possibilità, anche nell'ambito di singole realtà aziendali, di disciplinare i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante. In tal senso, pertanto, le stesse parti sociali possono individuare forme di tutoraggio che prendano in considerazione assetti proprietari nonché legami funzionali, organizzativi e commerciali, come sopra descritti dall'interpellante, tali da consentire il rispetto delle finalità indicate.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

L'azienda che vince la causa ha diritto anche all'IVA, anche se la sentenza non prevede espressamente nulla in proposito.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7806 del 30.03.2010, ha precisato che la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'IVA. che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91, comma primo, c.p.c., consegue al pagamento degli onorari al difensore.

Il parcheggiatore abusivo che chiede un euro per spostare le auto non commette estorsione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12762 del 01.04.2010, ha infatti annullato l'ordinanza di diniego del riesame di un provvedimento di custodia domiciliare emesso dal GIP nei confronti di un parcheggiatore abusivo, denunciato per tentata estorsione. La vicenda si è svolta in uno spiazzo antistante il lido balneare di Catania, non attrezzato all'uso di parcheggio, dove l'uomo offriva il servizio di sorvegliare e spostare le autovetture lasciate dai bagnanti, i quali gli affidava-

no macchine e chiavi, in cambio del pagamento di 1 euro. Il parcheggiatore è stato denunciato per essersi rifiutato di spostare le autovetture che bloccavano il passaggio, da un turista che gli aveva negato il pagamento della somma richiesta. L'uomo, indignato dal ricatto del parcheggiatore (ti lascio libero il transito solo se paghi 1 euro), ha quindi chiamato la Polizia. La seconda sezione penale della Suprema Corte ha dato invece ragione al parcheggiatore, decidendo per l'annullamento dei domiciliari.

Condannato per maltrattamenti l'adolescente intemperante che aggredisce i genitori.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12798 del 01.04.2010, che ha respinto il ricorso di un ragazzo accusato di ripetuti maltrattamenti ai danni del padre, della madre, e della sorella. Il giovane si era difeso sostenendo che i maltrattamenti ai danni dei suoi familiari fossero nati in un clima di notevole conflittualità, soprattutto con il padre, aggiungendo quindi che si era trattato sempre e soltanto di accessi e animati litigi. Aveva poi sottolineato il carattere reticente delle deposizioni rese in sede testimoniale dai suoi congiunti. La sesta sezione penale della Suprema Corte è stata invece ferma nel respingere tali argomentazioni, attribuendo la reticenza delle vittime al comprensibile tentativo di ridimensionare la vicenda, dopo che il giovane aveva lasciato la casa paterna. A nulla infine è valso

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

il tentativo dell'imputato di far riferimento alla sua giovanissima età all'epoca dei fatti, la Corte ha infatti affermato che egli, nonostante la giovane età (che, comunque non era tale da impedirgli di compiere liberamente le sue scelte di vita) era consapevole della sofferenza arrecata ai propri congiunti sia con atti di violenza fisica sia con frequenti aggressioni verbali.

Può essere dichiarato lo stato di adottabilità del minore se i nonni affidatari non permettono al bambino di vedere la madre.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7961 del 30.03.2010, ha voluto sottolineare con forza come contendersi i figli e non mettere a tacere i conflitti possa arrivare a far perdere il bambino alle famiglie naturali. Insomma la Suprema Corte ha spiegato che con riferimento ai nonni paterni, la sentenza ha ritenuto - sulla base di una lunga elencazione di fatti oggettivi che hanno contraddistinto negli anni (sin dal sorgere della relazione fra i genitori della minore) - una non superata e non superabile situazione di conflittualità con la madre della bambina e la sua famiglia, che secondo le emergenze istruttorie si è rivelata dannosa per il suo sereno sviluppo psichico. Infatti, nel corso dell'affidamento della minore, a causa di tale intollerabile conflittualità, la nonna paterna voleva interrompere ogni rapporto non solo fra la bambina e i nonni materni, ma anche nei confronti della madre, considerando l'affidamento quale un rapporto analogo all'adozione, in un'errata visione del proprio compito e relazione che la minore avrebbe dovuto conservare con la madre, ritenuta dalla nonna oggettivamente non possibile, in relazione alle profonde diversità fra le rispettive famiglie ed il loro modo di essere e di vivere.

Valido il bando di gara che impone un contratto collettivo per i lavoratori.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con la decisione n. 1813 del 30 marzo 2010, ha accolto il ricorso di una stazione appaltante che aveva disposto l'esclusione dalla gara di un'impresa che aveva inquadrato come metalmeccanici i lavoratori da impiegare nei lavori, a differenza di quanto stabilito nel bando. In particolare i giudici di Palazzo Spada hanno motivato che vige il principio per il quale, se il datore di lavoro non aderisce al sindacato imprenditoriale firmatario dell'accordo collettivo della cui applicazione si tratti, non vi è un obbligo giuridico per l'imprenditore stesso di applicare il contratto corrispondente all'effettiva attività economica esercitata. Dunque, a questo punto, anche l'art. 118, comma 6, d. lgs. n. 163/2006, quando pone il problema d'individuare quale sia il contratto collettivo di lavoro "in vigore nel settore", va interpretato nel quadro dei principi derivanti dall'orientamento ormai costante della Cassazione. Ne deriva che resta impregiudicata ogni questione circa la compatibilità, con il principio costituzionale tutelante l'iniziativa economica privata (art. 41, Cost.) e con i principi comunitari in materia di concorrenza tra le imprese, di una clausola del bando che dovesse imporre ai concorrenti l'applicazione al personale, impiegato nei servizi ogget-

to dell'appalto, di uno specifico contratto collettivo di lavoro.

Competenza del giudice tributario anche la rateizzazione del debito d'imposta.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione a sezioni unite civili che, con l'ordinanza n. 7612 del 30.03.2010, è stata chiamata a decidere su un regolamento di giurisdizione presentato da Equitalia. Secondo il Collegio esteso in base all'art. 2 del d.lgs. 31/12/92 n. 546 spetta alla giurisdizione tributaria la trattazione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Pertanto la controversia attinente alla rateizzazione del debito tributario spetta a detta giurisdizione, avendo ad oggetto per l'appunto un debito tributario, a nulla rilevando che la decisione spettante all'Agenzia delle Entrate debba essere assunta in base a considerazioni estranee alla materia tributaria, essendo la giurisdizione attribuita in ragione esclusiva dell'oggetto della controversia. Resta priva di rilievo la circostanza, che, potendo la rateizzazione riguardare debiti di diversa natura, il debitore debba adire giudice diversi in relazione alla diversa natura dei debiti stessi, essendo, questo, un inconveniente di fatto comune all'intera materia della riscossione mediante ruoli.

Punibile senza sconti chi picchia il partner per gelosia. Anche quella ossessiva non diminuisce la capacità di intendere e volere.

La Cassazione, con la sentenza 12621 del 31.03.2010, non ha concesso giustificazioni a chi picchia la compagna (o il compagno) per una gelosia ossessiva. Non solo. Neppure se l'altro accetta la relazione sentimentale, la responsabilità penale viene meno. Secondo la sesta sezione penale, infatti, in tema di imputabilità di chi è accusato di maltrattamenti, la gelosia, quale stato passionale, in soggetti normali, si manifesta come idea generica portatrice di inquietudine e non può ritenersi in grado né di diminuire, né tanto meno di escludere la capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che esso nasca e si sviluppi da un vero e proprio squilibrio psichico, il quale deve presupporre uno stato maniacale, delirante, o comunque provenga da un'alterazione psico-fisica consistente e tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione. In proposito, hanno infatti spiegato i giudici in un altro interessante passaggio, in tema di maltrattamenti, non basta a escludere l'antigiuridicità dei fatti l'eventuale implicito consenso dell'avente diritto, espresso dalla ripresa della convivenza interrotta da parte della vittima, potendo essa trovare spiegazioni ben diverse da quella, logicamente insostenibile, di una rinnovata adesione ai comportamenti violenti del compagno, non potendosi di conseguenza invocare la scriminante di cui all'art. 50 c.p.

Indeducibili dal consorzio le fatture mensili delle associate con importo pari allo stipendio dei lavoratori.

Non sono deducibili le fatture fatte a un consorzio che svolge attività esterna dalle aziende associate qualora il



pagamento abbia una cadenza mensile per importi vicini agli stipendi percepiti dai dipendenti delle imprese. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8072 del 02.04.2010, ha respinto il ricorso di un consorzio che aveva ricevuto una rettifica IVA perché sospettato dal fisco di celare, dietro l'organizzazione consortile, un gruppo di imprese commerciali. Non solo. Dalle motivazioni emerge inoltre che il consorzio non può cedere un ramo d'azienda, e godere dei benefici fiscali. Questo perché secondo il codice civile sono solo le associate a poter cedere un ramo d'azienda.

Costituiscono violenza privata le “avances” del capo alla dipendente.

La Cassazione, sez. pen. sentenza n. 9225/2010, ha spiegato che costituiscono il reato di violenza privata le avances del capo alle sue dipendenti, abusando del ruolo di superiore gerarchico. Il reato di cui all'articolo 610 c.p. si configura infatti perché la vittima è costretta a subire ingiuste vessazioni, che inducono non solo sofferenza e malessere ma anche concreti pregiudizi alla sua serenità sul lavoro e alle sue aspirazioni di carriera.

Equa riparazione anche in caso di cause collettive con scarse probabilità di vittoria.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8179 del 02.04.2010, ha accolto il ricorso di un cittadino a cui la Corte d'Appello di Genova aveva negato l'equa riparazione per una causa collettiva, una rivendicazione sindacale, durata cinque anni invece di tre. Nonostante l'uomo, com'era prevedibile, ha perso la causa, i Supremi giudici, decidendo nel merito, gli hanno accordato oltre 4mila euro di ristoro. Secondo la Suprema Corte l'esito sfavorevole della lite non esclude il diritto all'equa riparazione per il ritardo, se non nei casi in cui sia ravvisabile un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura.

Niente revoca dei finanziamenti pubblici all'imprenditore condannato per truffa.

Lo ha stabilito il TAR del Lazio nella sentenza n. 5634 del 02.04.2010, accogliendo il ricorso del titolare di un'impresa di produzione cinematografica, cui il Ministero dei beni culturali aveva riconosciuto l'erogazione di contributi per la realizzazione di un film, valutato di interesse culturale nazionale. L'uomo era stato poi condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per truffa aggravata, avendo nel passato ottenuto finanziamenti statali con raggiri, riportando false relazioni di spesa. Dopo la condanna, il Ministero dei beni culturali aveva immediatamente disposto la revoca dei contributi. Il TAR del Lazio ha però dato ragione all'imprenditore, affermando che l'amministrazione non può revocare i finanziamenti concessi, sulla base della sola sentenza penale, dovendo invece verificare la sussistenza dei requisiti tecnici, limitandosi quindi a rivedere il proprio

operato limitatamente alla valutazione tecnico-contabile.

L'inserzione di corsi di formazione tra le offerte di lavoro è pubblicità ingannevole.

Lo ha deciso il TAR Lazio che, con la sentenza n. 5323 del 31.03.2010, ha respinto il ricorso presentato da un'azienda fornitrice di corsi di formazione a pagamento, che, per attirare nuovi iscritti, aveva acquistato uno spazio all'interno di un giornale, nella rubrica relativa agli annunci sulle offerte di lavoro, e pubblicizzava la propria attività con il messaggio, “IL MESTIERE CREATIVO Opportunità per giovani ... anche inesperti ma creativi previo training Libera professione – freelance TECNICO PUBBLICITARIO, ideazione, creazione e realizzazione campagne pubblicitarie ...”. Ciò senza precisare che si trattava di corsi professionali a pagamento. A nulla è servito il tentativo dell'impresa di difendersi accusando il giornale per il posizionamento del messaggio. Infatti il giudice ha affermato che è sempre il cliente a scegliere l'impaginazione della campagna pubblicitaria e in caso questa non corrisponda al proprio volere, è comunque compito dell'azienda fare in modo che il giornale agisca per cambiare la posizione dell'annuncio. Infine, statuendo sull'irrogazione della sanzione, il TAR ha ribadito che in caso di ammontare eccessivo, spetta all'Autorità Garante stabilire il giusto importo.